



COMUNE DI GASSINO TORINESE - UFFICIO TRIBUTI

PAGAMENTO SALDO IMU 2013

SCADENZA Lunedì 16 dicembre 2013

Sulla base delle vigenti disposizioni di legge, **lunedì 16 dicembre 2013** scade il termine utile per il pagamento della rata a saldo IMU 2013 dovuta per il possesso dei seguenti immobili, da calcolarsi con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni sotto indicate, tenuto conto del periodo e della percentuale di possesso, e sottraendo quanto già pagato con la prima rata:

- **Abitazione principale con categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze.**
 - aliquota **5 per mille** - Moltiplicatore **160**;
 - detrazione annua per abitazione principale **€ 200,00** + detrazione per ciascun figlio convivente minore di 26 anni: **€ 50,00** (al massimo € 400,00).

codice tributo per modello F24: **3912**

- **Altri fabbricati** tenuti a disposizione, locati o concessi in comodato a parenti e affini, od a qualsiasi altro uso destinati, ivi inclusi i fabbricati rurali privi, per l'anno 2013, dei requisiti indicati dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993.

- aliquota **7,6 per mille**;
- moltiplicatori: Cat. A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 **160**; Cat. A/10 **80**; Cat. B e C/3, C/4 e C/5 **140**; Cat. C/1 **55**

codice tributo per modello F24: **3918**

- **Terreni agricoli o incolti** posseduti da soggetti privi della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale con iscrizione alla previdenza agricola;

- aliquota **7,6 per mille** - Moltiplicatore **135**;
- L'imposta da versare è pari alla metà dell'importo risultante per l'intero anno 2013.

Continuano ad essere esenti dall'imposta i terreni iscritti al Catasto Terreni di Bardassano e di Bussolino, ed ai Fogli dal n. 20 al n. 26 di Gassino T.se

codice tributo per modello F24: **3914**

- **Aree edificabili:**

- aliquota **7,6 per mille**.

codice tributo per modello F24: **3916**

- **Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria "D":**

- aliquota **7,6 per mille**;
- moltiplicatore **65**, esclusa categoria D/5, il cui moltiplicatore è **80**.

codice tributo per modello F24: **3925**

L'imposta va versata interamente allo Stato.

SI PRECISA INOLTRE CHE, AI SENSI DELL'ART. 1 D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU

❖ **NON E' DOVUTO NEI SEGUENTI CASI:**

- **terreni agricoli o incolti**, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale**, immobili censiti in categoria "D/10", o in altra, per i quali sia stata presentata all'Agenzia del Territorio, entro il 30/09/2012, la prescritta domanda di riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi del D. M. del 26/07/2012, e possiedano nel 2013 i requisiti previsti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n.557/1993, siano perciò funzionali

allo svolgimento dell'attività agricola degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola.

- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (**IACP**) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- **fabbricati c.d. "beni merce"**, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (solo dal 1° luglio 2013). Tale destinazione dovrà essere dichiarata su apposito modello ministeriale entro il termine ordinario previsto per le denunce di variazione.

❖ **E' DOVUTO IN QUOTA PARTE, NEI SEGUENTI CASI, RIFERIBILI AD ABITAZIONE PRINCIPALE O AD ESSA EQUIPARATI,**

ENTRO LA SCADENZA DEL 16 GENNAIO 2014:

- abitazione principale (di categoria catastale diversa da A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata ad un coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (intendendosi effettuata a titolo di diritto di abitazione);
- unica unità immobiliare non concessa in locazione e non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica (solo dal 1° luglio 2013);

L'imposta dovuta per le fattispecie sopra elencate è pari al 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2013 applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune, invariate rispetto al 2012, e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota di base e le detrazioni di legge.

Delibera Cons. Com.le n. 24 del 29/07/2013	D. Legge 201/2011 conv. Legge 214/2011
Aliquota 5 % Detrazione € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio convivente minore di anni 26	Aliquota 4 % Detrazione € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio convivente minore di anni 26

Essendo il D.L. n. 133/2013 un provvedimento temporaneo soggetto a conversione in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione, non si escludono modifiche alla disciplina relativa al versamento dell'imposta a saldo per le abitazioni principali e relative equiparazioni.

Si rammenta che, per **PERTINENZE**, ai fini IMU, si intendono gli immobili destinati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, censiti nelle categorie catastali **C/2 – C/6 – C/7**, in misura non superiore ad **uno per ciascuna delle suddette categorie catastali**, anche se iscritti in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, con unica rendita.

Le unità immobiliari che eccedono tali limiti, anche se censite nelle suddette categorie catastali, sono assoggettate all'imposta come altri fabbricati.

Codice catastale del Comune di Gassino Torinese

D933

Si segnala infine che per agevolare i contribuenti nel calcolo per il versamento dell'IMU a saldo, nella sezione "Modulistica" del sito web del Comune www.gassino.it, è disponibile il **Calcolatore IMU** dell'Anutel, che consente di effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e di stampare il relativo modello F24 per il suo versamento nei termini di legge.

Il personale dell'Ufficio Tributi comunale è a disposizione per i chiarimenti del caso:

Telefono 011 960.07.77 - Fax 011 981.83.80 - e-mail: tributi@comune.gassino.to.it

Lo sportello sarà aperto con le seguenti modalità: **Lunedì**: 10.30-12.00 e 16.45–17.45 **Mercoledì**: 10.30–12.00 e 14.15–15.15 **Giovedì**: 09.00–12.00 e 16.45–17.45.